

## CAPITOLO VII

### GLI ATTI A TITOLO ONEROSO

---

**SOMMARIO:** ■ 1. Il periodo sospetto ■ 2. Il presupposto soggettivo della revocatoria concorsuale ■ 3. Gli atti revocabili senza prova dello stato soggettivo ■ 4. Gli atti revocabili con onere della prova della *scientia decotionis* in capo al curatore

#### ■ 1. Il periodo sospetto

Come si è avuto modo di accennare, una delle più rilevanti innovazioni in tema di revocatoria concorsuale apportate dalla riforma attiene all'individuazione del *dies a quo* per il calcolo del periodo sospetto, che nella revocatoria *fallimentare* coincideva con la pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento mentre nell'ambito del nuovo istituto della liquidazione giudiziale viene fatto partire dal **deposito della domanda** di apertura della procedura.

Attraverso l'anticipazione del *dies a quo* viene, dunque, **esteso il periodo sospetto**, ossia il periodo antecedente all'apertura della procedura entro il quale gli atti pregiudizievoli della *par condicio creditorum* possono essere revocati, con la conseguenza che viene aumentato il bacino degli atti revocabili in maniera anche potenzialmente considerevole se si considera il notevole lasso di tempo che potrebbe intercorrere

tra il deposito della domanda e il deposito della sentenza o, in maniera ancora più ampia, il lasso di tempo che potrebbe intercorrere tra il deposito della domanda per l'accesso al concordato preventivo e il successivo assoggettamento del debitore alla liquidazione giudiziale (ammesso, come si dirà a breve, che venga confermato il principio della consecuzione tra le procedure concorsuali).

Dubbi, infatti, potranno sorgere nel caso in cui la liquidazione giudiziale succeda all'infruttuoso tentativo di esperire una procedura di concordato preventivo. La disciplina della nuova revocatoria concorsuale non contiene una disposizione che, come faceva l'art. 69-*bis* l.f., recepisca esplicitamente il **principio della consecuzione** tra le procedure ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria né tantomeno ai fini del calcolo del periodo sospetto.

Ciononostante, neppure si rinviene nella riforma un elemento che possa dirsi in contrasto con tale principio e che possa, dunque, deporre per il suo abbandono. Al contrario, si può ritenere che ragioni di ordine sistematico inducano a ritenere confermata l'applicazione del principio della consecuzione tra le procedure concorsuali alla nuova revocatoria concorsuale e che, pertanto, nel caso in cui si susseguia una procedura di liquidazione giudiziale a quella di concordato preventivo, gli atti potenzialmente revocabili debbano essere intesi quelli compiuti nel periodo sospetto calcolato a ritroso rispetto alla data di presentazione della domanda di concordato preventivo. In tale senso sembrerebbe deporre anche quanto disposto dall'art. 7, comma 2, del Codice in materia di **trattazione unitaria** delle domande di regolazione della crisi e dell'insolvenza, secondo cui *«nel caso di proposizione di più domande, il tribunale tratta in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a*

*condizione che nel piano sia espressamente indicata la convenienza per i creditori e che la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile o infondata».* Se, infatti, il legislatore ha inteso stabilire un principio di unitarietà della trattazione delle procedure per la composizione della crisi della medesima impresa, non si vede la ragione per abbandonare ora il principio della consecuzione, il quale – come noto – si regge sull’osservazione per cui il fallimento rappresenta solo l’ultima fase di un percorso di risoluzione della crisi che si era già manifestata al momento dell’instaurazione della procedura concorsuale meno invasiva. Ulteriore elemento che sembra deporre a favore della soluzione qui prospettata è rinvenibile all’art. 166, comma 3, lett. e) laddove si dispone che non sono revocabili «*i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dal debitore **dopo** il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo o all’accordo di ristrutturazione*», dovendosi quindi ritenere che restino revocabili gli atti e i pagamenti posti in essere **prima** del deposito di dette domande.

## ■ 2. Il presupposto soggettivo della revocatoria concorsuale

In continuità rispetto alla revocatoria fallimentare, il presupposto soggettivo della revocatoria concorsuale esercitata dal curatore dell’impresa sottoposta a liquidazione giudiziale coincide con la *scientia decoctionis*, ossia con la conoscenza da parte dell’*accipiens* che al momento dell’atto pregiudizievole il debitore fosse in stato di decozione.

Nel tempo, la giurisprudenza ha individuato diversi indici, che, laddove nel caso di specie possano essere ritenuti **gravi**,